



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2, nonché l'articolo 7;

VISTO la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle Attività Produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

VISTA la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";

VISTA l'istanza con la quale l'organismo "INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI snc", con sede in Volpiano (TO) – C.so G. Arnaud 28, richiede il rinnovo dell'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2005 tipo A, su installazioni ed impianti indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

VISTO il decreto direttoriale 2 aprile 2010;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dall'organismo "INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI snc" è conforme a quanto previsto nella sopra citata direttiva del Ministro delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002;

DECRETA

Art. 1

L'abilitazione concessa con decreto direttoriale 2 aprile 2010, all'Organismo "INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI snc", con sede in Volpiano (TO) – C.so G. Arnaud 28 a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2005 tipo A, di cui al Decreto del



Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è rinnovata per ulteriori anni cinque, a decorrere dalla data del presente decreto, per le seguenti tipologie di impianto:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Art. 2

Il rinnovo dell'abilitazione ha durata quinquennale.

Art. 3

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti richiesti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica ISO/IEC 17020 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza , il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Div. XIII.



Art. 4

Con periodicità annuale l'Organismo trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Div. XIII, un rapporto dettagliato dell'attività svolta nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero dei partecipanti.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 marzo 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)